

SENTENZA CIVILE N.

1748 / 15

REGISTRATO IL

9.2.2016

466

3725.62

3-11



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE SECONDA CIVILE

In persona del Giudice dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G.NR. 3008253/2007, avente ad oggetto: divisione ereditaria

TRA

MUCCIACCIARO MARIA CRISTINA (con l'avv. Marieluisa Canelli, giusta procura in atti)

PARTE ATTRICE

E

MUCCIACCIARO PAOLO GERARDO (con gli avv.ti Federico Forgione e Silvana Di Guglielmo, giusta procura in atti)

MUCCIACCIARO RAFFAELE (con l'avv. Ugo Campese, giusta procura in atti)

S.G.A. S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t. (con l'avv. Andrea Pisani Massamormile, giusta procura in atti)

PARTE CONVENUTA

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE ^{1) 2)}

1. Con atto di citazione ritualmente notificato Mucciacciaro Maria Cristina conveniva in giudizio i convenuti (fratelli) per lo scioglimento della comunione ereditaria originatasi in seguito al decesso del padre Mucciacciaro Nicolino in data 29/10/2004. La domanda veniva estesa anche nei confronti del creditore ipotecario S.G.A. S.P.A., ma non nei confronti della madre D'Addona Antonietta, che ha rinunciato all'eredità in data 29/10/2004.
2. Si costituivano in giudizio i convenuti i quali non si opponevano alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.

¹⁾ Ai sensi dell'art. 132 c.p.c., nel testo in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omissis lo "svolgimento del processo".

²⁾ La motivazione della sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo in vigore ex L. 69/2009.

SENT. 1748/15
R.G. 3008253/07
Cron. 4598/15
Rep. 2214/15

Oggetto:
Divisione
ereditaria



3. Espletata C.T.U., all'udienza del 22/10/2014, fissata per la discussione del progetto di divisione ex art. 789 c.c., la sola parte attrice non approvava il progetto di divisione.
4. Nel corso del giudizio S.G.A. S.p.A. dichiarava che la propria pretesa creditoria era stata integralmente soddisfatta in via transattiva, ragione per cui non vi è più alcun interesse proprio alla definizione della lite.
5. All'udienza del 26/2/2015 le parti precisavano le proprie conclusioni ed all'esito il G.I. tratteneva la causa in decisione.
6. Il thema decidendum va limitato alle sole domande, richieste ed eccezioni formulate nei termini di rito.
7. È provata in via documentale, e non oggetto di contestazione, la qualità di eredi in capo alle parti e la composizione dell'asse ereditario così come indicato dalle parti ed accertato nel corso del giudizio mediante l'esame dei titoli di proprietà.
8. È comune la volontà delle parti di sciogliere la comunione ereditaria.
9. La comunione ereditaria va sciolta secondo il progetto di divisione della massa ereditaria in tre quote omogenee, redatto dal C.T.U. secondo criteri dotati di credibilità logica e scientifica e tenuto conto delle legittime esigenze manifestate dalle parti che risiedono da tempo – circostanza non contestata – all'interno degli immobili oggetto di divisione alla prosecuzione di tale stato di fatto.
10. Per quanto innanzi, è sciolta la comunione ereditaria tra le parti e le quote ereditarie di cui al progetto divisionale depositato dal C.T.U. in data 6/10/2010 sono ripartite come segue:

l) a Mucciacciaro Raffaele è attribuita la quota A), come di seguito individuata:

- diritto di proprietà esclusiva dei terreni in Casalduni (BN) (al C.T. fg. 2, p.lle 247, 638, ^{F 3} 96, 497, 645, 777, 670 e 675), dei terreni in Pontelandolfo (BN) (al C.T. fg. 19, p.lle 500, ^{F 20} 617 e 1046) e del fondo in Solopaca (BN) al C.T. al fg. 14, p.la 681;
- diritto di proprietà esclusiva di porzione del fabbricato sito in Solopaca (BN), via Sannitica al catasto al fg. 14 p.la 278 costituita dai locali posti al piano primo come individuati nella planimetria nr 18.c) allegata alla relazione peritale;



- diritto di proprietà esclusiva dei locali box e deposito presenti sul fondo in Solopaca (BN) al C.T. fg. 14, p.lla 684, come individuati nella planimetria nr. 18.a) allegata alla relazione peritale;
- diritto di comproprietà in pari quota con Mucciacciaro Paolo Gerardo del locale cavedio posto al piano primo del fabbricato, come individuato nelle planimetrie nr. 18.c) e 18.d) allegata alla relazione peritale;
- diritto di comproprietà in pari quota con Mucciacciaro Maria Cristina del terrazzo posto al primo piano, come individuato nella planimetria nr. 18.c) allegata alla relazione peritale;
- diritto di comproprietà in pari quota con gli altri due coeredi dei fondi in Solopaca al C.T. al fg. 14, p.lle 682, 684 (ad eccezione del box e del deposito ivi presenti di cui si è innanzi detto), 685, dei locali posti al piano terra del fabbricato in Solopaca (BN), via Sannitica al catasto al fg. 14 p.la 278 ed in uso a Telecom Italia, dello spazio antistante detti locali (come individuato nella planimetria nr. 18.b) della relazione peritale), dell'area di sedime del fabbricato e della rampa a tre gradini;
- canoni di locazione Telecom Italia fino al 30/6/2010 per €.19118/06, oltre 1/3 canoni successivi ed interessi al tasso legale maturati da tale data e sino al soddisfo;
- conguaglio in denaro – da avere – pari ad €.26,308,53.

§

II) A Mucciacciaro Paolo Gerardo è attribuita la quota B), come di seguito individuata:

- diritto di proprietà esclusiva dell'unità abitativa posta al piano secondo del fabbricato sito in Solopaca (BN), via Sannitica al catasto al fg. 14 p.la 278 (planimetria nr. 18.d) della relazione peritale) e dei locali garage, studio e WC posti al piano terra del fabbricato, come individuati nella planimetria nr. 18.b) allegata alla relazione peritale;
- diritto di proprietà esclusiva della scala in ferro di cui alle planimetrie 18.c) e 18.d) allegata alla relazione peritale, con diritto di passaggio sul terrazzo posto al piano primo ed attribuito in comproprietà agli altri eredi, come individuato nella planimetria 18.c);





- diritto di comproprietà in pari quota con Mucciacciaro Raffaele del locale cavedio di cui alle planimetrie 18.c) e 18.d) allegata alla relazione peritale;
- diritto di comproprietà in pari quota con Mucciacciaro Maria Cristina della scala interna al fabbricato e dell'atrio di ingresso e del disimpegno posti al piano terra come individuati nella planimetria nr. 18.b) allegata alla relazione peritale;
- diritto di comproprietà in pari quota con gli altri due coeredi dei fondi in Solopaca (BN) al C.T. al fg. 14, p.lle 682, 684 (ad eccezione del box e del deposito ivi presenti di cui si è innanzi detto), 685, dei locali posti al piano terra del fabbricato in Solopaca (BN), via Sannitica al catasto al fg. 14 p.la 278 ed in uso a Telecom Italia, dello spazio antistante detti locali (come individuato nella planimetria nr. 18.b) allegata alla relazione peritale), dell'area di sedime del fabbricato e della rampa a tre gradini;
- canoni di locazione Telecom Italia fino al 30/6/2010 per €.19118/06, oltre 1/3 canoni successivi ed oltre interessi maturati da tale data e sino al soddisfo;
- conguaglio in denaro – da dare – pari ad €.37750/53.

§

III. a Mucciacciaro Maria Cristina è attribuita la quota C), come di seguito individuata:

- diritto di proprietà esclusiva dei locali posti al piano terra del fabbricato sito in Solopaca (BN), via Sannitica al catasto al fg. 14 p.la 278, come individuati nella planimetria nr. 18.b) della relazione peritale, dei locali e degli spazi posti al piano primo del medesimo fabbricato, come individuati nella planimetria nr. 18.c) della relazione peritale e del fondo in Solopaca (BN) al C.T. fg. 14, p.la 683;
- diritto di comproprietà in pari quota con Mucciacciaro Paolo Gerardo della scala interna al fabbricato e dell'atrio di ingresso e del disimpegno posti al piano terra come individuati nella planimetria nr. 18.b) allegata alla relazione peritale;
- diritto di comproprietà in pari quota con Mucciacciaro Raffaele del terrazzo posto al primo piano, come individuato nella planimetria nr. 18.c) allegata alla relazione peritale;



- diritto di comproprietà in pari quota con gli altri due coeredi dei fondi in Solopaca (BN) al C.T. al fg. 14, p.lle 682, 684 (ad eccezione del box e del deposito ivi presenti di cui si è innanzi detto), 685, dei locali posti al piano terra del fabbricato in Solopaca (BN), via Sannitica al catasto al fg. 14 p.la 278 ed in uso a Telecom Italia, dello spazio antistante detti locali (come individuato nella planimetria nr. 18.b) di cui alla relazione peritale), dell'area di sedime del fabbricato e della rampa a tre gradini;
- canoni di locazione Telecom Italia fino al 30/6/2010 per €.19118/06, oltre 1/3 canoni successivi ed oltre interessi al tasso legale da tale data e sino al soddisfo;
- conguaglio in denaro – da avere – pari ad €.11442/00.

11. Compensate le spese di lite in ragione della comune volontà delle parti di sciogliere la comunione ereditaria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUCCIACCIARO MARIA CRISTINA, ogni ulteriore, contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda di divisione così provvede:

- 1) dichiara sciolta la comunione ereditaria tra le parti originatasi in seguito al decesso di MUCCIACCIARO NICOLINO secondo il progetto divisionale di cui alla relazione depositata dal C.T.U. in data 6/10/2010;
- 2) attribuisce a MUCCIACCIARO RAFFAELE la quota A) di cui al progetto divisionale, come in motivazione individuata e descritta;
- 3) attribuisce a MUCCIACCIARO PAOLO GERARSO la quota B) di cui al progetto divisionale, come in motivazione individuata e descritta;
- 4) attribuisce a MUCCIACCIARO MARIA CRISTINA la quota C) di cui al progetto divisionale, come in motivazione individuata e descritta;
- 5) condanna MUCCIACCIARO PAOLO GERARDO al pagamento in favore di MUCCIACCIARO RAFFAELE, a titolo di conguaglio, della somma di €.26,308,53, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo;



- 6) condanna MUCCIACCIARO PAOLO GERARDO al pagamento in favore di MUCCIACCIARO MARIA CRISTINA, a titolo di conguaglio, della somma di €.11442/00, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda e sino al soddisfo;
- 7) ordina alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità, di provvedere, a richiesta della parti e spese a carico della massa ereditaria, alla trascrizione della presente sentenza;
- 8) pone a carico di MUCCIACCIARO MARIA CRISTINA, MUCCIACCIARO RAFFAELE e MUCCIACCIARO PAOLO GERARDO, in solido tra di loro, le spese di C.T.U.;
- 9) compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle di C.T.U. in ordine alle quali si è provveduto ai sensi del capo che precede.

Benevento, 6/8/2015.

IL GIUDICE

dott. Aldo De Luca



TRIBUNALE DI BENEVENTO

La presente sentenza è stata depositata in cancelleria e resa pubblica oggi

10 AGO. 2015

IL CANCELIERE

PEDICINI





TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO

OGGETTO: Correzione errore materiale di sentenza

SENTENZA n. 1748/15

Reg. Gen. Cont. n. 3008253/07

IL TRIBUNALE di BENEVENTO, con provvedimento depositato in data 21/06/17

DISPONE

la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 1748/15 nel senso che:

- alla pag. 2, al punto I: dopo "645" va inserito "fg. 3)"; dopo "617" va inserito "fg. 20";
- alla pag. 5, al punto 3 del dispositivo, "GERARSO" va sostituito con "GERARDO";
- Confermato il resto.

Benevento lì, 22/06/17



Il Cancelliere
Pedicini Maria Rosaria